



Sentenza N. 44/2024

R.G. T.F. 39/2024

(Proc. PF 33/2024)

IL TRIBUNALE FEDERALE

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del giorno 12 del mese di dicembre 2024, alle ore 10.00, in videoconferenza tramite la piattaforma *Zoom*, organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), così composto:

Avv. Fabio Iudica - Presidente

Avv. Stella Riberti - Componente

Avv. Gabriele Pezzano – Componente Relatore

ha deciso in ordine al procedimento instaurato nei confronti del:

- **signor Mario NARDI** (tess. n. MA036372 – Cod. Soc. NA997), tesserato all'epoca dei fatti:

“per aver partecipato alla manifestazione Napoli City Half Marathon del 26.02.2023 senza essere iscritto, in palese spregio del regolamento della manifestazione, delle Norme FIDAL per l'Organizzazione delle Manifestazioni, nonché dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina, correndo oltretutto il rischio di costituire un pericolo per se stesso e per gli atleti regolarmente iscritti ed un intralcio per il regolare svolgimento della manifestazione.

Con l'aggravante di cui all'art. 9.3, lett. e) per avere agito per motivi abietti e futili.

Violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto Federale, degli artt. 1.1, 1.13 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL, artt. 1, 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, anche in relazione al regolamento della manifestazione, nonché alle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni.

Con l'aggravante di cui all'art. 9.3, lett. e) del Regolamento di Giustizia FIDAL”.

- **signor Gennaro ESPOSITO IMPROTA** (tess. n. ME008798 – Cod. Soc. NA206):

“per avere messo a disposizione dei Sigg.ri Salvatore IMPROTA, Vito BOSSO, Salvatore TAMMARO e Gennaro ATTANASIO il pettorale di gara n. 1176 intestato a suo nome, consentendo loro di partecipare senza regolare iscrizione alla manifestazione Napoli City Half Marathon del 25.02.2024, in palese spregio del regolamento della manifestazione, delle Norme FIDAL per l'Organizzazione delle Manifestazioni, nonché dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina, concorrendo con i suddetti tesserati a ledere l'immagine della Società organizzatrice e della FIDAL, nonché a mettere in pericolo gli atleti iscritti ed il regolare svolgimento della





manifestazione. Con le aggravanti di cui all'art. 9.3, lett. d) e e) per avere: indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali e a recare danni all'organizzazione; agito per motivi abietti e futili.

Violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto Federale, degli artt. 1.1, 1.13 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL, artt. 1, 2, 3 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, anche in relazione al regolamento della manifestazione, nonché alle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni.

Con le aggravanti di cui all'art. 9.3, lett. d) e e) del Regolamento di Giustizia FIDAL" FATTO

E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento prende le mosse dalla trasmissione alla Procura Federale, da parte del signor Carlo CAPALBIO, Presidente della ASD Napoli Running, società organizzatrice della *Napoli Half Marathon*, di una segnalazione relativa a comportamenti antiregolamentari avvenuti in occasione della manifestazione, con riferimento all'avvenuto utilizzo, da parte di alcuni atleti partecipanti all'evento, di pettorali falsificati riportanti tutti la numerazione "081".

In data 24 aprile 2024, la Procura Federale ha avviato le relative indagini.

Nell'ambito delle stesse, l'Ufficio della Procura Federale ha acquisito la segnalazione datata 18 aprile 2024, realizzata dal signor MONETTI Cesare Orazio, titolare di Phototoday S.n.c, (cfr. doc. 5 fascicolo Procura Federale) e quella del signor VEDOVETTO Alessandro, titolare di EvoData S.r.l. (cfr. doc. n. 4 fascicolo Procura Federale), nonché ampia documentazione fotografica comprovante le condotte descritte (cfr. doc. n. 6 fascicolo Procura Federale).

In data 12 luglio 2024, la Procura Federale ha sentito quale persona informata sui fatti il signor Carlo CAPALBIO, Presidente della ASD Napoli Running, società organizzatrice della *Napoli Half Marathon*, il quale ha confermato il contenuto della segnalazione.

Il Consiglio Federale FIDAL, in data 28 giugno 2024, ha deliberato la sospensione, dal 1° agosto 2024 al 31 agosto 2024, di tutti i termini relativi alla Procura Federale ivi inclusi i termini relativi alle indagini (delibera n. 58 del 28 giugno 2024).

Il 19 luglio l'Ufficio della Procura Federale ha richiesto la prima proroga del termine per le indagini preliminari, concessa in pari data dalla Procura Generale dello Sport del CONI.

Con atto datato 1° ottobre 2024, la Procura Federale ha ritualmente notificato agli incolpati l'avviso di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento.



Il signor Gennaro ESPOSITO IMPROTA ha trasmesso in data 9 ottobre 2024 alla Procura Federale una memoria difensiva redatta personalmente.

La Procura Federale ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti degli incolpati con atto di deferimento in data 7 novembre 2024, notificato a mezzo PEC in pari data ai medesimi e al Tribunale Federale.

Il Presidente del Tribunale Federale, con atto in data 12 novembre 2024, ha fissato l'udienza di trattazione per il giorno 12 dicembre 2024, ore 10.00, da remoto.

In data 19 novembre il signor Gennaro ESPOSITO IMPROTA ha diretto una comunicazione al Tribunale Federale, chiedendo di partecipare all'udienza senza l'assistenza di un Difensore.

All'udienza del 12 dicembre 2024, ha partecipato l'incolpato Gennaro ESPOSITO IMPROTA, privo di Difensore. Non ha partecipato il signor NARDI, nonostante la fissazione udienza gli sia stata ritualmente comunicata. Il Tribunale, verificato la regolarità della notifica, ha dichiarato la sua contumacia.

La Procura Federale si è richiamata al proprio deferimento e ai documenti ivi contenuti e ha richiesto per il signor NARDI la sanzione della squalifica per giorni quarantacinque (45), da aumentarsi di un terzo per la contestata aggravante, e per il signor ESPOSITO IMPROTA la sanzione della squalifica per giorni cinquanta (50), da aumentarsi di un terzo per le contestate aggravanti.

L'incolpato ESPOSITO IMPROTA ha rilasciato spontanee dichiarazioni negando la propria responsabilità disciplinare.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si è riservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La richiesta della Procura Federale è fondata e va accolta nei limiti e secondo le considerazioni che seguono.

In relazione alla condotta contestata all'incolpato Mario NARDI, tenuta in occasione della *Napoli City Half Marathon* del 26 febbraio 2023, il Tribunale ritiene che la stessa risulti provata alla luce della documentazione fotografica agli atti e delle dichiarazioni ammissive dell'incolpato rese il 7 ottobre 2024, che qui si riportano: *“in data 26.02.2023 per mero errore ho partecipato alla Mezza Maratona di Napoli senza pettorale il tutto all'insaputa del mio presidente ... sono profondamente rammaricato dell'accaduto chiedo umilmente scusa di aver recato un danno di immagine agli organizzatori ma tutto fatto in buona fede senza scopo di lucro poichè rientravo da un infortunio che mi ha tenuto fuori dalle varie competizioni per molto tempo e quindi volevo testare la mia tenuta*



atletica senza partecipare a nessuna competizione con altri atleti...” (cfr. doc. “comunicazione NARDI.pdf”).

Quanto poi alla condotta contestata al signor ESPOSITO IMPROTA Gennaro, dalla segnalazione di MONETTI Cesare Orazio emerge chiaramente come *“ogni pettorale è dotato ai margini di un codice grafico ed alfanumerico univoco, denominato PICA CODE. Tale codice consente di collegare immediatamente il pettorale al numero di gara e così al partecipante alla manifestazione. Il pettorale generato dal predetto Salvatore IMPROTA, essendo una copia a colori di un pettorale originale, nella fotocopia ha conservato il codice grafico ed alfanumerico dell’originale pettorale. Le copie dei pettorali utilizzati dai predetti segnalati ed i codici PICA presenti sugli stessi consentono di risalire all’originale pettorale da cui è stata realizzata la fotocopia, ossia al pettorale di gara numero 1176. Il pettorale n. 1176 pertanto è la base da cui sono stati generati i pettorali di IMPROTA Salvatore, BOSSO Vito, TAMMARO Salvatore e ATTANASIO Gennaro. Orbene il pettorale n. 1176 della Napoli City Half Marathon 2024 è stato assegnato al sig. Gennaro ESPOSITO IMPROTA, nato il 5.10.1967 [...]”*.

Le giustificazioni rese dall’imcolpato con le dichiarazioni del 9 ottobre 2024 e ribadite sia il 19 novembre 2024 sia all’udienza del 12 dicembre 2024 non possono essere ritenute idonee, da sole, ad escludere la responsabilità del tesserato. Egli, infatti, si proclama innocente affermando che la falsificazione dei pettorali sarebbe avvenuta a sua insaputa e che gli utilizzatori avrebbero ammesso di essersi procurati il pettorale autonomamente. L’allegazione risulta priva di alcun riscontro, non avendo l’imcolpato ESPOSITO IMPROTA fornito alcuna evidenza di quanto affermato.

Egli, al contrario, lamenta la carenza di prove a suo riguardo, omettendo di valutare la segnalazione del signor MONETTI che così analiticamente descrive il percorso logico-razionale che ha portato all’identificazione del signor ESPOSITO IMPROTA.

Né d’altra parte lo stesso potrebbe averne contezza, atteso che non risultano agli atti richieste di accesso e copia del fascicolo della Procura Federale.

Il Tribunale ritiene pertanto che le prove in atti siano idonee a fondare un ragionevole convincimento circa il concorso dell’imcolpato nella condotta illecita, avendo lo stesso ammesso di avere messo a disposizione l’immagine del proprio pettorale in una *chat*.

Le condotte così ricostruite appaiono di elevata gravità, atteso che la partecipazione di atleti non iscritti alla gara comporta rischi dal punto di vista della salute (nessun controllo sui relativi certificati di idoneità sportiva), assicurativi e di organizzazione generale dell’evento. Sul punto appaiono di





capitale importanza le dichiarazioni del signor Carlo CAPALBIO, organizzatore della manifestazione, rese il 12 luglio 2024, secondo le quali *“noi parametrriamo tutti i servizi al numero di persone”*.

Alla luce di tale ultima affermazione, riferita ad esempio alla parametrizzazione dei servizi di emergenza, la condotta degli incolpati assume particolare gravità in considerazione del fatto che tali condotte mettono potenzialmente a repentaglio la sicurezza anche dei partecipanti regolarmente iscritti.

Appaiono altresì correttamente contestate le aggravanti di cui all'art. 9.3, lett. d) ed e) del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Al signor NARDI, in ragione delle dichiarazioni ammissive, può essere riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 9, comma 2, ultimo periodo, con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante.

La posizione personale del signor Mario NARDI, attualmente non tesserato, appare correttamente inquadrata nell'alveo dell'art. 57 comma 5 Regolamento di Giustizia FIDAL, secondo il quale *“La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso l'atto concorre a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo”*.

Affermata la responsabilità disciplinare degli incolpati, con riferimento alla dosimetria sanzionatoria si ritiene equo muovere dalla sanzione base di giorni novanta (90) di squalifica ex art. 5, comma 5, del Regolamento di Giustizia FIDAL.

La sanzione comminata al signor ESPOSITO IMPROTA andrà maggiorata di giorni quaranta (40) a seguito del riconoscimento delle aggravanti di cui all'art. 9 comma 3 lett. d) ed e) Regolamento di Giustizia FIDAL, così giungendo alla sanzione di giorni centotrenta (130) di squalifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1 e 6 Statuto Federale, gli artt. 1.1 e 1.13, 2 e 9 del vigente Regolamento di Giustizia FIDAL e l'art. 1, 2, e 3 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, ritenuta la responsabilità degli incolpati per i motivi sopra esposti

APPLICA





nei confronti del signor **Mario NARDI** (tess. n. MA036372 – Cod. Soc. NA997), tesserato all'epoca dei fatti, la sanzione della **squalifica** per complessivi **novanta (90) giorni** *ex art. 5, comma 5*, del Regolamento di Giustizia FIDAL riferita alle violazioni sopradescritte;

nei confronti del signor **Gennaro ESPOSITO IMPROTA** (tess. n. ME008798 – Cod. Soc. NA206) la sanzione della **squalifica** per complessivi **centotrenta (130) giorni** *ex art. 5, comma 5*, del Regolamento di Giustizia FIDAL riferita alle violazioni sopradescritte.

INCARICA

la Segreteria degli Organi di Giustizia affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione ai Deferiti e all'Ufficio della Procura Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'**immediata esecuzione**, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 12 dicembre 2024.

PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica

COMPONENTE: Avv. Stella Riberti

COMPONENTE RELATORE: Avv. Gabriele Pezzano